

**SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DINAMICO PER
L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 DEL SERVIZIO DI SOCCORSO
SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA**

Verbale di risposta ai chiarimenti n. 12 del 14/11/2025

I soggetti interessati hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Il presente documento contiene le risposte ai chiarimenti in forma di quesito e non sono state riscontrate le considerazioni che non rappresentano un quesito.

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	<i>Alla luce dei molteplici chiarimenti forniti da AREU in occasione dei verbali del 13/08/2025, 07/11/2025 e 11/11/2025, i quali — se letti congiuntamente — presentano elementi non del tutto coerenti tra loro e potenzialmente forieri di criticità in fase di rendicontazione dei costi, si chiede cortesemente di fornire una precisazione univoca e definitiva sui punti di seguito esposti.</i> 1. Chiarimenti del 13/08/2025 Quesito n. 8 <i>Viene affermato che i mezzi dichiarati per una specifica postazione non possono essere utilizzati su altre postazioni con la medesima operatività.</i> <i>quindi si desume che i mezzi di una postazione H24 365 gg/anno non possono essere impiegati altrove perché già saturi su tutta la fascia oraria. È corretto?</i> Quesito n. 9 <i>Viene ribadito che per ogni postazione devono essere indicati obbligatoriamente due mezzi, come previsto dall'art. 6 della convenzione: "N° massimo di mezzi autorizzati al servizio" è da intendersi come "N° di mezzi richiesti per il servizio".</i> 2. Chiarimenti del 07/11/2025 Quesito n. 6 <i>Si precisa che, al fine di garantire l'operatività del servizio e i tempi di attivazione, nel caso in</i>	Si fornisce di seguito una risposta complessiva per tutti i quesiti citati, che sostituisce integralmente tutte le risposte precedentemente fornite. Al fine di garantire l'operatività e rispettare i tempi di attivazione previsti dalla convenzione, nei casi in cui il primo mezzo diventa indisponibile è possibile utilizzare qualsiasi altro mezzo disponibile, tra quelli dichiarati ad AREU su tutte le postazioni assegnate al medesimo soggetto giuridico (OdV che svolge il servizio). Inoltre, ferma restando la quantità dei mezzi indicati nelle singole schede descrittive delle postazioni (di norma n. 2), uno stesso mezzo può essere dichiarato e utilizzato su più postazioni assegnate al medesimo soggetto giuridico (OdV che svolge il servizio) rispettando i seguenti limiti: - quanto previsto dall'art. 6, lett. c) del testo convenzionale in tema di garanzia del servizio e del rispetto dei tempi di attivazione previsti dalla convenzione, - quanto previsto dall'art. 6, lett. e) del testo convenzionale in tema di età media dei mezzi sostituiti, rispetto all'età media dei mezzi proposti in fase di selezione. Infine, si conferma che i mezzi dichiarati che non risultano operativi restano nella libera disponibilità del soggetto, il quale deve comunque garantire sia l'operatività e rispettare i tempi di attivazione previsti dalla convenzione.

N.	QUESITI	RISPOSTE
	cui il primo mezzo diventi indisponibile è possibile utilizzare qualsiasi altro mezzo disponibile tra quelli dichiarati ad AREU, anche se impiegato su altre postazioni dello stesso soggetto giuridico. Tale indicazione sembra integrare o modificare quanto stabilito nel verbale del 13/08, aprendo di fatto alla possibilità di utilizzare i mezzi in modo più flessibile tra diverse postazioni. È corretto?	
2	3. Chiarimenti dell'11/11/2025 Quesito n. 1 Si afferma che: • la quantità di mezzi richiesta resta quella prevista nelle schede descrittive (generalmente due mezzi); • tuttavia uno stesso mezzo può essere dichiarato e utilizzato su più postazioni assegnate al medesimo soggetto, nel rispetto di: - art. 6, lett. c (garanzia del servizio e tempi di attivazione), - art. 6, lett. e (rispetto dell'età media dei mezzi sostituiti). Questa formulazione introduce due criticità: 1. La dicitura "di norma n. 2" sembra mettere in discussione l'obbligatorietà dei due mezzi per postazione aprendo al fatto che possono essere anche uno solo. È corretto? 2. (omissis)	La dicitura "di norma 2" si riferisce al numero di mezzi presenti nelle singole schede descrittive, come indicato nelle risposte già fornite.
3	4. Effetti sulla rendicontazione dei costi Se viene autorizzato come da chiarimento dell'11/11/25 l'utilizzo di un mezzo "X" indicato e titolare della postazione "1" sulla postazione "2", si chiede se per tale mezzo saranno riconosciuti: • i costi vivi (carburante, manutenzione, ecc.), • ma anche i costi di ammortamento/leasing, visto che comunque il mezzo verrebbe riconosciuto se lasciato fermo sulla postazione "1". La logica suggerirebbe che, se lo spostamento dei mezzi è ammesso per ridurre il numero complessivo di mezzi necessari al sistema, deve essere garantito anche il riconoscimento completo dei costi imputabili al mezzo.	Premesso che la fattispecie descritta non si configura come "mezzo in sostituzione temporanea", si conferma l'interpretazione fornita nel quesito posto, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al Regolamento 15.
4	5. Gestione operativa in caso di indisponibilità multipla Esempio: un'associazione gestisce una postazione H24 e una H12 e, applicando gli ultimi chiarimenti, potrebbe impiegare tre mezzi complessivi?.	Si vedano: - l'art. 6 lett. d) della convenzione per l'utilizzo dei c.d. mezzi in sostituzione temporanea; - la lett. f) del medesimo articolo per l'utilizzo di mezzi di terzi (né di proprietà né in leasing) per i quali il Regolamento 15 all'art. 7, Paragrafo 1,

N.	QUESITI	RISPOSTE
	Se due mezzi risultano contemporaneamente indisponibili (avaria o incidente), cosa deve fare il titolare della postazione? Non credo sia possibile obbligare un'associazione a disporre di un mezzo aggiuntivo "CBK", per il quale però non risulta previsto il riconoscimento dei costi di ammortamento, in quanto creerebbe un evidente squilibrio economico	ultimo periodo, prevede le modalità di riconoscimento dei relativi costi.
5	6. Richiesta di chiarimento definitivo Alla luce delle incongruenze sopra riepilogate, si richiede cortesemente di chiarire in modo ufficiale e univoco: A) È obbligatorio oppure no avere almeno 2 mezzi per ciascuna postazione? • La formulazione "di norma 2" sembra contraddire il vincolo previsto sia nel verbale del 13/08 sia nell'art. 6. B) In quali casi un mezzo può essere utilizzato su più postazioni? • Quali limiti operativi? • Con quali vincoli orari? • Con quale coerenza rispetto ai punteggi attribuiti in sede di gara? C) Quali costi saranno riconosciuti ai mezzi impiegati su più postazioni? • Sia in termini di costi vivi, • sia di ammortamento/leasing. D) Come deve comportarsi il titolare in caso di indisponibilità contemporanea di più mezzi? • È obbligatoria la disponibilità di un mezzo CBK? • Se sì, verrà riconosciuto l'ammortamento nei periodi di utilizzo?	Si rinvia alle precedenti risposte.
6	Chiarimento 4: In caso di acquisto di una nuova ambulanza, considerando che l'inizio delle convenzioni è fissato al 1° gennaio 2026, si chiede se il mezzo possa essere omologato e immatricolato entro dicembre 2025, così da poter presentare regolare SCIA ed essere operativo alla data di avvio delle convenzioni. Inoltre, qualora ciò fosse possibile, l'ammortamento rimarrebbe comunque interamente a decorrere dal 1° gennaio 2026? A tale proposito, la fattura della nuova ambulanza può essere emessa nel 2025 o deve necessariamente essere emessa nel 2026?	L'eventuale fattura della nuova ambulanza potrà essere emessa nel 2025, mentre per definire la decorrenza dell'ammortamento del nuovo mezzo, in sede di rendicontazione, si terrà conto dei km effettivi percorsi dal mezzo alla data di avvio del servizio all'01/01/2026, tenuto conto dei km necessari per lo spostamento tecnico connesso al trasferimento del mezzo dopo l'acquisto e l'allestimento dello stesso.

N.	QUESITI	RISPOSTE
	<i>In caso contrario, si chiede quale ambulanza potrà essere autorizzata a svolgere il servizio nella prima metà di gennaio, tenuto conto del periodo festivo, e come dovrà essere gestito il relativo ammortamento.</i>	
7	Quesito 2 per conto di altra nostra associata: Con riferimento ai requisiti tecnici indicati nella scheda di progetto, si chiede se – al fine di contenere il costo complessivo del preventivo – sia ammissibile prevedere in rendicontazione l'acquisto di un solo mezzo nuovo, in luogo dei due mezzi nuovi inizialmente indicati. Il secondo mezzo verrebbe invece messo a disposizione dall'ente proponente, trattandosi di un automezzo già in dotazione con anzianità pari a 3 anni. Si precisa che, considerando i due mezzi (uno nuovo e uno di 3 anni), la media dell'anzianità complessiva resterebbe comunque inferiore al limite massimo dei 6 anni previsto dalla disciplina del bando ma difforme da quanto presentato nel progetto tecnico. Si rappresenta inoltre che l'ente, a causa dei necessari adeguamenti di budget imposti dalla riduzione delle risorse previste, si farebbe carico dell'acquisto di un mezzo nuovo e, a seguito dei nuovi tagli, dovrebbe sostenere anche il costo aggiuntivo di un'unità di personale. Tale situazione non consentirebbe all'ente di procedere all'acquisto del secondo automezzo originariamente previsto. Si chiede pertanto di conoscere se la soluzione proposta sia considerata conforme ai requisiti di ammissibilità del bando.	Rispetto al quesito si riscontra che deve essere rispettato quanto indicato nell'art. 6, lett. e) del testo convenzionale in tema di età media dei mezzi sostituiti, rispetto all'età media dei mezzi proposti in fase di selezione.

Il presente verbale costituisce parte integrante della normativa di procedura.

Milano, 14/11/2025.

Il Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti

Dott. Alessandro Gervasi

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)